



Diritto & Fisco



Va in Gazzetta oggi il decreto Micar, che adegua la normativa italiana a quella europea

Le crypto-attività al setaccio Consob e Bankitalia vigilano. Sanzioni al via da fine anno

DI FABRIZIO VEDANA

Da domani Consob e Banca d'Italia vigileranno sugli operatori in crypto-attività. Nuove sanzioni scatteranno dal 30 dicembre 2024. Lo prevede il dlgs 5 settembre 2024, n. 129 (Micar) che andrà in pubblicazione oggi 13 settembre in Gazzetta Ufficiale n. 215. Il provvedimento adegua la normativa italiana alle disposizioni contenute nel Regolamento europeo 2023/1114. Con questa normativa, nota come Markets in Crypto-Assets Regulation o Micar, sono state introdotte nuove, importanti, regole per chi emette o offre crypto e più tutele per chi ci investe. Il testo del decreto legislativo in pubblicazione il 13 settembre, oggi, è stato approvato dal Governo nella riunione del 28 agosto scorso e si compone di quarantotto articoli, alcuni dei quali modificano le norme contenute nel testo unico bancario (d.lgs. 385/93) e nel testo unico della finanza (d.lgs. 58/98). Per effetto di quanto previsto dall'articolo 48 le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano a decorrere dalla medesima data ovvero dal 14 settembre. Un ristretto numero di norme, riguardanti l'emissione di crypto-asset (articoli 4-15 di Micar), l'autorizzazione dei prestatori di servizi per le crypto-attività (articoli 59-85 di Micar) e l'applicazione delle sanzioni nei

Le principali novità	
Nuova definizione di crypto-attività	
Norme in materia di trasparenza e introduzione dell'obbligo di pubblicazione di un white paper illustrativo delle caratteristiche e dei rischi delle crypto-attività	
Previsione di uno specifico iter autorizzazione e regole organizzative per i prestatori di servizi con oggetto crypto-attività e per gli emittenti delle stesse	
Sanzioni contro coloro che operano sul mercato senza autorizzazioni e senza rispettare le nuove regole	

Le norme in vigore dal 30 dicembre 2024	
Titolo II (articoli 4-15)	Crypto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token di moneta elettronica
V (articoli 59-85)	Autorizzazione e condizioni di esercizio per i prestatori di servizi per le crypto-attività
VI (articoli 86-92)	Prevenzione e divieto degli abusi di mercato relativi alle crypto-attività

confronti di chi esercita tali attività senza la relativa autorizzazione (articoli 86-92 di Micar), entreranno invece in vigore a decorrere dal prossimo 30 dicembre 2024. Il Decreto, come già detto, individua quindi le autorità italiane responsabili per la supervisione dei prestatori di servizi per le crypto-attività e dettaglia i poteri di vigilanza da esse esercitati. E' bene ricordare che attualmente tali soggetti, già

operanti in Italia, sono sottoposti ad un regime regolamentare semplificato, basato su una procedura di mera registrazione presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam). Una volta ottenuta l'iscrizione nel citato registro gli operatori in crypto possono offrire i loro servizi ai clienti italiani, dovendosi conformare ai soli obblighi in materia di antiriciclaggio e a quello di segnalazione trimestrale nei confronti del

citato Oam. Per effetto delle nuove disposizioni gli operatori dovranno superare un test molto impegnativo al termine del quale, se dimostreranno di averne i requisiti, otterranno l'autorizzazione ad operare da parte di Consob e Banca d'Italia e dovranno osservare nuove e più incisive norme sul piano organizzativo e dei controlli. Un'altra novità è la previsione di un regime di segregazione patrimoniale: i fondi li-

quidi e i digital asset dovranno costituire un patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello degli operatori in crypto e da quello degli altri clienti e su tale patrimonio non saranno ammesse azioni dei creditori degli stessi operatori o dell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti saranno ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. È inoltre previsto espressamente il divieto per gli operatori di utilizzare per proprio conto le crypto-attività o i fondi detenuti per conto della clientela. Una norma che presenta molte somiglianze con quelle già previste nel dlgs 58/98 a tutela della separazione tra i patrimoni di banche/intermediari e risparmiatori. L'introduzione di severe sanzioni, dalla reclusione da sei a quattro mesi al pagamento di una multa da 2.066,00 a 10.329,00 euro per chi presta servizi per le crypto-attività, ovvero le offre senza rispettare le norme introdotte da Micar, è un'altra novità che punta a tutelare meglio chi investe in crypto-attività.

IO ONLINE I documenti commentati in diritto&fisco sono sul sito <https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi>

© Riproduzione riservata

RISPOSTA A INTERPELLO DELLE ENTRATE SU BITCOIN & CO.

Niente bollo dall'intermediario? Scatta imposta al 2 per mille

DI MATTEO RIZZI

Tutti i soggetti che detengono crypto-attività sono tenuti a indicarle nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal luogo in cui sono conservate o dall'intermediario che le gestisce. Inoltre, in caso di mancata applicazione dell'imposta di bollo da parte dell'intermediario, viene introdotta un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute, pari al 2 per mille. È quanto ha indicato l'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello 181/2024 pubblicato ieri.

L'Agenzia conferma che, a partire dal 1° gennaio 2023, tutte le criptovalute

devono essere dichiarate nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che siano custodite in Italia o all'estero. Inoltre, l'obbligo di dichiarazione si applica anche ai soggetti che non sono i possessori diretti delle criptovalute ma che ne sono titolari effettivi, come previsto dalle normative antiriciclaggio. La circolare n. 30/E chiarisce che l'obbligo di dichiarazione riguarda tutte le crypto-attività, indipendentemente da dove o come siano conservate. Nel Quadro RW, ogni portafoglio o conto digitale deve essere dichiarato separatamente.

Nelle istruzioni del Modello Redditi 2024 è specificato che il Quadro RW

deve essere compilato sia per il monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte (IVIE, IVAFE) e dell'imposta sulle crypto-attività. Se il contribuente è obbligato solo al monitoraggio, deve prestare attenzione a compilare correttamente la colonna 16, riservata a questo scopo.

Per quanto riguarda l'imposta di bollo, la legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche all'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972. In particolare, il comma 2-ter prevede che l'imposta di bollo, pari al 2 per mille annuo del valore delle crypto-attività, si applichi anche alle comunicazioni periodiche relative a tali attività. La nota 3-ter specifica che queste comunicazioni si

considerano inviate almeno una volta l'anno, anche in assenza di obblighi formali, e che l'imposta deve essere comunque pagata, una volta l'anno o alla chiusura del rapporto.

Nel caso specifico dell'Istante, che detiene crypto-attività attraverso un prestatore di servizi di portafoglio digitale italiano iscritto all'OAM, l'imposta di bollo è stata già applicata dalla società, quindi non deve pagare ulteriori imposte sul valore delle crypto-attività. Tuttavia, l'Istante è tenuto a compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi per gli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non esonerato dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.